

Ancora sul concetto di diritto soggettivo nell'ordinamento della Chiesa

A quanti si avvicinano allo studio della giurisprudenza viene insegnata la divisione sostanziale tra il diritto oggettivo e quello soggettivo; mentre il primo che sarebbe meglio definito l'ordinamento giuridico designa l'insieme delle regole d'indole precettiva poste dal legislatore, il secondo invece indica un interesse giuridicamente previsto e tutelato dalla medesima autorità normativa. Questa *summa divisio* che da secoli ha occupato una parte importante anche della dottrina canonistica, pure oggi è fortemente presente all'interno della recente riflessione ecclesiale in tema dei cosiddetti diritti soggettivi. La stessa riflessione sembra però trascurare e sminuire il nuovo contesto ecclesiologico in cui, senza ombra di dubbio, occorre ancorare le basi della nuova legislazione della Chiesa postconciliare¹. Di principio, il nuovo contesto ermeneutico dell'ordinamento canonico sono la dottrina e il magistero del Concilio Vaticano II la cui prima funzione è stata quella di andare *ad fontes* in modo da porre le basi della propria identità in vista della rinnovata prospettiva istituzionale secondo lo schema *a Concilio ad Codicem*. Di fatto, la Chiesa la cui natura fu ribadita dai Padri in termini di comunione², mette a disposizione beni spirituali e tramite il proprio ordinamento protegge soltanto e specificatamente la fruizione del comune e peculiare patrimonio ecclesiale (can. 213 CIC/1983). Lo fa in base alla posizione di ciascun fedele riconoscendo poi prerogative o facoltà giuridicamente vincolanti (can. 96 CIC/1983). A tale Comunità ecclesiale nessuno

¹ Cfr. Ioannes Paulus PP. II, Constitutio apostolica *Sacrae Disciplinae Leges*, 25.01.1983, "Acta Apostolicae Sedis" [dalej: AAS] 75 (1983) pars 2, p. XI.

² Cfr. Concilium Œcumenicum Vaticanum II, Constitutio dogmatica de Ecclesia *Lumen gentium*, 21.11.1964, AAS 57 (1965), n. 14 e 15.

può conferire il *suum* (paragonabile ad una sorte di capitale privato) in modo da mantenerne poi la titolarità esclusiva rivendicabile in sede di un contezioso.

La domanda che nasce quasi spontaneamente riguarda dunque il dubbio pertinente ad una possibile e immediata adozione all'interno dell'ordinamento giuridico della Chiesa di veri diritti individualistici, incondizionati e basati sulla tutela immediatamente azionabile di quanto ciascun fedele possiede in modo originario (il *suum*). Se tutto ciò fosse immaginabile, la Chiesa rischierebbe di favorire una mentalità rivendicazionistica allontanandosi dalla sua natura e identità evangelica³. Per meglio dire: all'interno di questa logica è poco proponibile l'amissione dell'idea costituzionale e civilistica secondo la quale alla Chiesa stessa – in quanto legittimamente 'titolare' del deposito della fede – è lecito di opporre o imporre qualcosa a qualcuno in nome della sua *suprema lex*. In ipotesi opposta invece, per l'ordinamento canonico si dovrebbe intendere il sistema in cui, in un clima di rapporti antagonisti e conflittuali, si viene a tutelare i diritti del singolo contro la Chiesa e il suo potere. Non è esattamente questa la visione dottrinale della Chiesa-comunione. Risulta pertanto impossibile ignorare risposte a questi dubbi che ancora oggi trovano in letteratura canonistica interpretazioni inadeguate poiché – come sembra – non sono fondate dal punto di vista ecclesiologico⁴.

Lo scopo del lavoro sottostante a presenti pagine si basa sull'analisi dei testi magisteriali e tende a miglior elaborazione concettuale dei cosiddetti diritti soggettivi in ambito canonico.

1. Premessa metodologica

Primo: Entro i limiti del presente studio che non consente di diffonderci ulteriormente su altre considerazioni e rispettive conseguenze, verrà sottoposto ad una analisi solamente il contenuto normativo del Codice latino del 1983 sebbene

³ Cfr. A. Cattaneo, *Fondamenti ecclesiologici del diritto canonico*, Venezia 2011, p. 210.

⁴ Cfr. F. d'Ostilio, *Il diritto amministrativo della Chiesa*, Città del Vaticano 1994, p. 84-85; *Prontuario del Codice di diritto canonico*, Città del Vaticano 1998, p. 38; J. Miras, J. Canosa, E. Baura, *Compendio di diritto amministrativo canonico*, Roma 2007, p. 389; S. Gherro, *Diritto canonico (nozioni e riflessioni)*, vol. 1: *Diritto costituzionale*, Milano 2006³, p. 3-5; *Diritto amministrativo canonico*, in: *Digesto delle discipline pubblicistiche*, t. 5, Torino 1990, 200-205; A.C. Andrade Ortiz, *Derecho subjetivo*, in: *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. 3, obra dirigida y coordinada por J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Navarra 2012, p. 193-195.

la locuzione *ius subiectivum* insieme al suo impiego era ben consolidata sotto il regime del Codice piano-benedettino e – come tale – perdura fino ad oggi nei testi normativi vigenti. Ciò che rende specifica la ricerca in oggetto è il fatto che la problematica dei cosiddetti diritti soggettivi nel Codice abrogato era sviluppata in tutt'altra prospettiva rispetto a quella ormai standardizzata da parte del legislatore del Codice 1983, destinatario dei *Principia quæ* elaborati dal Primo Sinodo dei Vescovi del 1967. In realtà, la matrice del primo Codice latino basava sulla visione della Chiesa indiscutibilmente legata alla teologia post-tridentina con tutte le conseguenze ne derivanti⁵. Non si dimentichi che il vero contesto ecclesiale in cui la Chiesa ha preso coscienza per dotarsi di un codice era infatti lo *ius publicum ecclesiasticum* secondo il quale il regime ordinario di governo consisteva nella potestà privata tramite la quale i superiori esercitavano la loro autorità potendo anche dirigere direttamente una vita intera dei suoi sudditi⁶ cadendo, non di rado, nell'autoritarismo e nell'arbitrarietà del proprio governo, spesso umiliante nei confronti delle persone come tali⁷. Risulta perciò poco convincente che la nuova formulazione di cosiddetti diritti fondamentali dei *christifideles* espressa nei canoni 208–223 sia una risposta adeguata e sufficiente in ordine ad una piena tutela giuridica degli stessi fedeli (v. *infra*). Tuttavia, l'analisi di questo contesto si rende evidente e cruciale per una corretta individuazione della nomenclatura propria e cioè rispondente alle specificità ordinamentali della Comunità ecclesiale. Al contempo, non deve essere trascurata la formalizzazione contenutistica del termine la cui elaborazione dovrebbe essere priva della sua polivalenza semantica tipica del linguaggio normativo fortemente presente nei sistemi legali civili che – a quanto pare – sono matrici impropri per la soluzione del presente dubbio; inadeguati cioè rispetto alle esigenze fondative della Chiesa, in particolare alla sua specifica identità comunitario-istituzionale.

5 Cfr. J.L. Gutierrez, *Mons. Álvaro del Portillo e la codificazione canonica*, "Ius Ecclesiae" 26 (2014) n. 2, p. 267–268; M. Nacci, *Considerazioni storico-giuridiche sulle relazioni Chiesa-mondo nel Concilio di Trento e nel Concilio Vaticano II*, "Prawo Kanoniczne" 59 (2016) n. 2, p. 90–95.

6 Cfr. Caso tipico era la sospensione *ex informata conscientia* a tenore dei canoni 2186–2194 del CIC/1917; cfr. E.J. Murphy, *Suspension ex informata conscientia. A dissertation*, Washington 1932, passim (The Catholic University of America Canon Law Studies Number 76).

7 Cfr. M. Nacci, *Origini, sviluppi e caratteri del Jus Publicum Ecclesiasticum*, Città del Vaticano 2010, p. 150–156.

Secundo: Secondo una parte della dottrina⁸, i diritti e doveri fondamentali del battezzato assomigliano nella sua natura le dichiarazioni di diritti umani i quali, vista la loro indole, devono considerarsi anteriori rispetto a prerogative, facoltà, attribuzioni garantite solo posteriormente dagli ordinamenti statali che, in ipotesi del mancato riconoscimento degli *iura*, assicurano ad ogni persona il diritto di reclamarli. A rigore di logicità, in ambito canonico, per i diritti soggettivi veri e propri di ogni fedele si dovrebbero intendere solo quelli che scaturiscono dal battesimo⁹ tuttavia, come tali, non possono essere anteriori alla Chiesa ma è la stessa Comunità di fede che, attraverso i mezzi adeguati (l'ordinamento giuridico incluso), li mette a disposizione e ne garantisce la corretta fruizione in modo istituzionale¹⁰. Inoltre, sarebbe difficilmente immaginabile che in ambito canonico i diritti che incorporano i valori piuttosto che gli interessi, fossero da rivendicare da parte di chi si sente gravato dall'istituzione (o chicchessia) per non aver ottenuto il *suum*¹¹. È indubbio che la Chiesa dispone di un patrimonio comune indivisibile, indisponibile¹² ed inestinguibile che non conosce una semplice cessione di risorse in modo analogo a quanto accade negli ordinamenti statali moderni.

In realtà, queste due prime osservazioni fungono da presupposti e principî guida capaci cioè di sviluppare una ulteriore riflessione che mira alla concettualizzazione del problema in maniera adeguatamente solida e matura tale da poter escludere ogni disomogeneità conclusiva rispetto alla nuova condizione ecclesiale del fedele riorganizzata dal Concilio Vaticano II¹³.

⁸ Cfr. J. Hervada, *Sub can. 208*, in: *Codice di diritto canonico e leggi complementari. Commentato*, dir. J.I. Arrieta, Roma 20072, p. 190-191.

⁹ Non già i diritti naturali, né tanto meno i diritti di origine positiva, salvo fatto che nessuno neghi che nel diritto canonico esistano vere prerogative personali espressamente tutelate tramite una immediata azione giudiziale la quale, sotto il profilo schiettamente giuridico, assomiglia quella presente negli ordinamenti statali moderni (cfr. can. 1400 CIC/1983); M. del Pozzo, *Derechos fundamentales*, in: *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. 3, obra dirigida y coordinada por J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Navarra 2012, p. 209.

¹⁰ Cfr. V. Parlato, *I diritti dei fedeli nell'ordinamento canonico*, Torino 1998, p. 10; A. Cattaneo, *Fondamenti ecclesiologici del diritto canonico*, p. 210.

¹¹ Cfr. J.I. Arrieta, *I diritti dei soggetti nell'ordinamento canonico*, "Fidelium Iura" 1 (1991), p. 23-25.

¹² A chiunque e secondo il proprio modo di affidamento.

¹³ Cfr. Synodus Episcoporum, *Principia quæ Codicis iuris canonici recognitionem dirigant*, "Communicationes" 1 (1969), p. 77-85.

2. Elementi costitutivi dei cosiddetti diritti soggettivi

A partire da questi fondamenti che riconoscono l'espressa natura ministeriale dell'ordinamento canonico a servizio della vita ecclesiale, risulta possibile prospettare diverse posizioni dottrinali aventi per oggetto la formalizzazione contenutistica dei cosiddetti diritti soggettivi in ambito canonico. La maggior parte degli Autori non tollera opinioni secondo le quali per diritto si deve intendere un interesse previsto dal legislatore e protetto tramite una azione garantita dalla volontà dello stato. Per evitare l'impiego del termine 'interesse' (il vero *princeps analogatum* del termine 'diritto'), in dottrina si avanza la nozione più generale quella cioè di 'situazioni giuridiche di vantaggio' la cui gradazione ed intensità sarebbero da considerare in caso concreto¹⁴. Il beneficio del suo utilizzo abbraccerebbe anche situazioni in cui il bene tutelato non fosse esplicitamente previsto o riconosciuto sebbene meritevole di tutela giuridica non solo per il valore in sé ma anche per l'attuazione della prassi giurisprudenziale comunemente in uso.

Tale approccio concettuale pertinente alla teorizzazione dei diritti soggettivi, dimostra una imminente vicinanza teorica alla loro concezione civilistica di stampo liberale fondata nel diritto costituzionale moderno la cui base è solitamente istuita da principio di difesa e salvaguardia del singolo contro eventuali prerogative di qualsiasi potere istituzionalizzato. Non sorprende infatti che i canonisti prendono le distanze da questi postulati assolutizzanti il diritto soggettivo "il quale pone colui che lo possiede in una condizione di preminenza di fronte a tutti, rispetto al bene che ne è oggetto; perché questo bene spetta a lui solo, con esclusione di ogni altro"¹⁵. Si indirizzano piuttosto verso affermazioni meno radicali, avendo necessariamente presente il contesto della nascita del sistema giuridico all'interno della Chiesa insieme ad una serie di argomenti ne derivanti, oggetto della recente discussione. Entrando nello specifico, prendono in debita considerazione la natura comunitaria e partecipativa della medesima Chiesa¹⁶, il significato dei concetti

¹⁴ Cfr. R. Baccari, *Elementi di diritto canonico*, Bari 2008, p. 33.

¹⁵ G. Chiovenda, *Principi di diritto processuale civile*, 4 ed., Napoli 1928, p. 30.

¹⁶ Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera *Communio in notio, su alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione*, 28.05.1992, AAS 85 (1993), p. 838-850; P. Gherri, *Lezioni di teologia del diritto canonico*, Roma 2004, p. 235-238.

pubblico e privato all'interno dell'ordinamento canonico¹⁷ o, infine, la bivalenza dei doveri e diritti dei fedeli¹⁸. Sono ragioni che, a nostro avviso, autorizzano ad una corretta individuazione concettuale dei diritti soggettivi all'interno di un ordinamento canonico in cui occorre inoltre considerare (o ri-considerare) la natura e la qualità dei rapporti tra i fedeli che in esso si articolano e da esso derivano. Relazioni che accanto ad altri presupposti pertinenti ai diritti soggettivi, condizionati da posizioni ed attività, costituiscono ciò che Javier Hervada – all'interno della sua dottrina fondata sul realismo giuridico – lucidamente chiamava 'situazioni giuridiche individuali' derivanti dalla *condicio communionis*, dalla *condicio libertatis*, dalla *condicio activa* e dalla *condicio subiectionis*¹⁹. In realtà, dette coordinate percepiscono un fedele o qualunque altro soggetto ecclesiale come protagonista dell'ordinamento stesso. Le posizioni infatti, in conformità ai canoni 96 e 204, fanno sorgere una serie di prerogative personali di cui un fedele può potenzialmente essere titolare. Tale posizione soggettiva di vantaggio costituisce poi l'esercizio di libertà o discrezionalità concretizzabile tramite varie attività che lo stesso fedele può liberamente compiere all'interno della Chiesa e in relazione ad altri, perfino alla contestazione o alla negazione di quanto messo a disposizione dal legislatore. Quel 'quanto' nelle dottrine schiettamente civilistiche corrisponde agli interessi da rivendicare mentre l'ordinamento giuridico canonico, letto in una chiave ecclesiologica conciliare, ha alla base valori il cui carattere è teleologico nel senso che le stesse prerogative individuali devono essere considerate in rapporto con i valori stessi che costituiscono il loro fondamento²⁰ e – come tali – non possono essere reclamate nei confronti dell'autorità competente. Tale prospettiva risulta

¹⁷ Cfr. J. Fornés, *Criteri di distinzione tra pubblico e privato nell'ordinamento canonico*, "Fidelium Iura" 1 (1991), p. 47–76; G. Lo Castro, "Pubblico" e "privato" nel diritto canonico, "Il diritto ecclesiastico" 106 (1995) n. 1, p. 110–139.

¹⁸ Cfr. G. Ghirlanda, *Doveri e diritti dei fedeli nella comunione ecclesiale*, "La Civiltà Cattolica" 136 (1985) n. 1, p. 22–36.

¹⁹ Cfr. J. Hervada, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1994, rispettivamente: p. 117; 131; 135. Il maestro di Navarra scrive in proposito: "Quattro aspetti o elementi integrano in una prospettiva scientifica, la condizione costituzione del fedele: a) *condicio communionis* o relazione di comunione e di solidarietà del popolo di Dio riguardo alla fede e ai mezzi di salvezza; b) *condicio libertatis* o sfera di autonomia per la quale il fedele tende ai fini suoi propri sotto la sua piena e personale responsabilità; c) *condicio subiectionis* o vincolazione all'ordine del popolo di Dio stabilito da Cristo e ai legittimi pastori; essa deriva dal carattere istituzionale e gerarchico del popolo di Dio; d) *condicio activa* o condizione di membro del popolo di Dio chiamato a partecipare attivamente alla sua vita ed azione" (*Diritto costituzionale canonico*, p. 89–90).

²⁰ Cfr. A. Cattaneo, *Fondamenti ecclesiologici del diritto canonico*, p. 211.

decisamente estranea al diritto ecclesiale in cui la struttura costituzionale della Chiesa ha invece come scopo “quello di garantire che la Parola e i sacramenti celebrati oggi [...] siano ancora la stessa Parola e gli stessi sacramenti istituiti da Cristo”²¹.

Tuttavia, l'accento che è posto sulla non conflittualità del diritto canonico potrebbe contraddire l'identità del diritto in genere perché, di principio, è il conflitto a creare un certo sistema legale la cui concezione contenziosa sembra la sua prima origine altresì la conseguenza immediata. Tramite queste pagine non si vuole negare che all'interno della Chiesa non esistono vere e proprie cause contenziose sorte tra fedeli (anche in un rapporto fedele-gerarchia); una affermazione del genere sarebbe semplicemente impropria. La stessa Chiesa invece, tramite l'assunzione delle regole processuali, non esclude in toto l'attività contenziosa dei fedeli, manifesta piuttosto la consapevolezza della necessità di regolamentare anche minuziosamente specifici ambiti della vita ecclesiale noti per la loro fragilità sia funzionale che strutturale. Nello specifico, si tratta della materia delimitata dai *tria munera* normati esplicitamente dai Codici in vigore. Il processo, di qualunque natura sia, è da intendere in termini di una reazione istituzionale contro ogni condotta anti ecclesiale per cui esso stesso esprime una piena tutela dei valori sottostanti ai cosiddetti diritti soggettivi. Tra i più importanti sono quelli che gravitano sostanzialmente sulla persona e ancor specificamente sulla sua dignità e sua coscienza. In realtà, secondo sin qui esposto, furono proprio questi valori ad essere messe in risalto quali presupposti per la riforma conciliare del diritto canonico, formulati cioè decisamente prima rispetto alla disciplina di cosiddetti diritti personali dei fedeli.

3. Contesto del *Vaticanum II* riguardo ai cosiddetti diritti soggettivi

Il tema dei diritti fondamentali di tutti i fedeli, prese ufficialmente corpo parallelamente al processo revisorio del Codice latino²² quando furono proprio i Principi direttivi per la revisione dell'opera codiciale ad impiegare per la prima volta

²¹ P. Valdrini, *Comunità, persone, governo. Lezioni sui Libri I e II del CIC 1983*, Città del Vaticano 2013, p. 183-184.

²² Per il processo revisorio cfr. C.M. Fabris, *I diritti dei fedeli come espressione di valori*, “Prawo Kanoniczne” 57 (2014) nr 2, p. 13-18 e 19-23.

l'espressione *iura subiectiva vera et propria*²³. A tale visione della giustizia ha positivamente risposto la Commissione responsabile per le bozze della futura *Lex Ecclesiae Fundamentalis* affermando tra l'altro che lo "ius christifidelium ut semper iura sua defendere possint, et ius ut iudicentur secundum praescripta iuris, fundamentalia etiam iura sunt"²⁴. La dottrina insieme ai commentatori di quel processo hanno immediatamente recepito la formula 'diritti soggettivi' in modo da farla diventare un assioma all'intorno del quale maturava una *communis opinio*²⁵ che la doverosa formulazione dei diritti fondamentali era necessaria per giustificare la nascita di nuovi mezzi della loro tutela tramite il servizio dei tribunali ecclesiali amministrativi; l'idea – come poi ha dimostrato la storia – mai pienamente realizzata²⁶. La lettura e l'analisi critica dei *Principia*, specie quelli del nostro interesse, documentano con chiarezza che i motivi ne sottostanti miravano non tanto alla nuova considerazione dei diritti dei fedeli piuttosto al rinnovato modo di gestire la potestà di governo ecclesiale in maniera tale da porre il fine definitivo ai frequenti abusi a cui permetteva di fatto il regime della potestà dominativa. Essa, fondata sulla dottrina di Suárez, prendeva origine dalla volontà espressa da un suddito nei confronti del suo superiore religioso al quale lo tesso sodale, tramite il voto di obbedienza, rinunciava volontariamente al dominio di sé e lo trasferiva al superiore²⁷. L'esercizio di una potestà privata aveva purtroppo portato a diversi eccessi di assoluta arbitrarietà da parte dei superiori i quali pretendevano di essere obbediti senza alcuna esitazione. La traccia di mala gestione del governo ecclesiale, consolidato purtroppo in una dottrina teologico-spirituale che spesso non ammetteva distinzioni tra morale e diritto, si rinviene dalla giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Nella sentenza definitiva del 31 maggio 1980 il ponente, dopo aver accertato lo stato psicologico di una suora

²³ Synodus Episcoporum, *Principia quae*, p. 83.

²⁴ Pontificia Commissio Codicis Iuris Canonici Recognoscendo, *Relatio super priore schemate Legis Ecclesiae Fundamentalis*, 20.09.1969, in: *Schema Legis Ecclesiae Fundamentalis. Textus emendatus cum relatione de ipso schemate deque emandationibus receptis*, Città del Vaticano 1971, p. 84.

²⁵ Cfr. E. Labandeira, *El objeto del recurso contencioso-administrativo en la Iglesia y los derechos subjetivos*, "Ius Canonicum" 20 (1980), p. 152-156.

²⁶ Cfr. P. Gherri, *Prospettive epistemologiche per un rinnovato approccio al diritto amministrativo canonico*, "Anuario de Derecho Canónico" 6 (2017), p. 99-100.

²⁷ Cfr. J.L. Gutiérrez, *Potestad dominativa*, in: *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. 6, obra dirigida y coordinada por J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Navarra 2012, p. 312-313; T. Rincón-Pérez, *Sub c. 596*, in: *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, obra dirigida y coordinada por Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, vol. 11/2, Pamplona 1997², p. 1469-1472.

colpita da una personalità paranoica e da un delirio paranoideo, ha sentenziato che quanto richiesto dalla suora da parte di superiora in virtù del voto obbedienza non potesse essere realizzato non a causa di una grave insubordinazione della religiosa piuttosto per un disturbo di personalità definito come una causa impeditiva e da lei insuperabile; contrariamente quindi in ipotesi di una condotta ascrivibile a persone sane²⁸. A fronte di una evidente malattia psichica, la superiora non esitava comunque di attuare nei confronti della sodale disobbediente il procedimento dimissorio portando al processo prove ottenute dalla propria convinzione personale, non sempre però potendo oggettivizzare fatti o argomentazioni a suffragio della sua decisione. Secondo il ragionamento della medesima Segnatura la disposizione della superiora era illegittima poiché è stata la malattia psichica a provocare l'imputabilità della religiosa. Di principio, la presenza di una malattia (fisica o psichica) non comporta di per sé la non imputabilità della disobbedienza che ricorre invece qualora lo stato morboso si inserisca direttamente nel nesso di causalità rendendo impossibile l'attuazione del comportamento dovuto sulla base dell'ordine della superiora²⁹. Questo caso dimostra che il rapporto tra persone all'interno di una comunità ecclesiale ha creato strutture di dipendenza personale basate più volte su veri e propri assoggettamenti, ritenuti ormai inammissibili o replicabili, specie alla luce del personalismo conciliare.

In tale contesto, in cui la prima urgenza da compiere sarebbe stata quella di ripensare la modalità di gestire la potestà ecclesiale, una parte della dottrina iniziò a sollevare la questione secondo la quale una possibile soluzione fosse quella di ricorrere alla categoria dei cosiddetti diritti fondamentali di tutti i fedeli insieme alla loro reale tutela anche in via amministrativa³⁰; il fatto che ha giocato poi un ruolo primario nella revisione canonica post-conciliare, divenendo addirittura uno degli emblemi della nuova concezione ecclesiale in modo da condizionare la redazione della L.E.F. In tal maniera, si sono contrassegnati veri elementi e fattori di questa revisione: prima fra tutti i Principi guida in cui si parla ripetutamente di diritti in modo però disorganico e disomogeneo; cosa che di fatto crea l'impressione di una prevalenza di principio, rispetto a concettualizzazioni mature in tema dei

²⁸ Cfr. *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, coram Felici, decisio diei 31 maii 1980*, Prot. N. 10460/78 CA, in: *Leges Ecclesie annis 1979-1985 editæ*, vol. 6, ed. x. Ochoa, Roma 1987, n. 4777, col. 7972.

²⁹ Cfr. C. Begus, *Adnotationes in Decreta, "Apollinaris"* 85 (2012) n. 2, p. 451.

³⁰ Cfr. J.L. Gutiérrez, *La formazione dei principi per la riforma del Codex Iuris Canonici*, in: *I principi per la revisione del Codice di diritto canonico*, a cura di J. Canosa, Milano 2000, p. 175s.

diritti soggettivi dei fedeli³¹. In verità, l'accento revisorio era fermamente posto sulla tutela della persona e della sua dignità; fatto che doveva essere ulteriormente tradotto in una forma di governo tale da poter garantire l'eliminazione di qualsiasi forma di arbitrarietà decisionale.

Quanto sin qui delineato trova la sua conferma nelle parole del Pontefice Giovanni Paolo II che nella Prefazione al Codice latino del 1983 cercava di sintetizzare l'effetto delle discussioni del Sinodo: “propter fundamentalem æqualitatem omnium chrisitidelium et propter diversitatem officiorum et munerum, in ipso ordine hierachico Ecclesiæ fundatam, expedit ut iura personarum apte definiantur atque in tuto ponantur. Quod efficit, ut exercitium potestatis clarius appareat veluti servitium, magis eius usus firmetur et abusus removeantur”³². L'evidente accento che posto sulla desiderabile eliminazione di qualunque forma di abuso dall'operato dei superiori ecclesiali o e/o ecclesiastici è ulteriormente rafforzato dal fatto che la formula ‘diritti soggettivi’ è assente nella documentazione annessa ai Principi³³ e nella Prefazione al Codice latino del 1983 appena citata. La questione risulta molto lineare e chiara da quanto ulteriormente formulato dallo stesso Sinodo che affermò: “verum tament usus huius potestatis in Ecclesia arbitrarius non potest [...] ut quælibet arbitrarieratis suspicio in administratione ecclesiastica penitus evanescat”³⁴. In verità, detta riforma avrebbe dovuto compiersi tramite l'istaurazione dei tribunali amministrativi locali la cui funzione sarebbe stata quella di verificare *de rito* gli atti di governo posti in essere dai vescovi e/o dai superiori religiosi; il postulato, quello, solo parzialmente compiuto giacché, secondo la normativa in vigore, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica giudica non tanto le decisioni di soggetti aventi la potestà di governo *in loco*, piuttosto il dicastero della Curia Romana che ha confermato tale decisione.

Tornando però al contesto schiettamente ecclesiologico dei diritti soggettivi (come tali acclamati dalla dottrina), occorre mette in rilievo che detta formula, semmai dovesse essere applicata in ambito giuridico della Chiesa, riflette piuttosto il meccanismo di tutelare i valori universali della persona come la sua dignità anche

³¹ Cfr. P. Gherri, *Introduzione al diritto amministrativo canonico. Fondamenti*, Milano 2015, p. 133-134.

³² Ioannes Paulus PP. II, *Præfatio*, in: *Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus*, 25.01.1983, AAS 75 (1983) pars 2, p. XXII.

³³ Cfr. P. Felici, *Relatio circa “principia quæ Codicis iuris canonici recognitionem dirigant”*, “Communicationes” I (1969), p. 90.

³⁴ Synodus Episcoporum, *Principia quæ*, p. 82 e 83.

sotto l'aspetto della sua coscienza e libertà senza le quali non si possono dare né fede né santità. Sembra che tale approccio giustifichi l'attenzione magisteriale ai diritti della persona nei confronti delle varie forme di organizzazione socio-politica la cui funzione non è tanto di limitare la sua espressione piuttosto di garantire una sostanziale distinzione tra foro della coscienza e foro interno poiché solo in questa maniera si possono tutelare rapporti e modalità connessi alla concerta gestione dell'autorità di governo. Non si tratta quindi di diritti piuttosto di dignità dei singoli fedeli. In ragione di tale presupposto, diventa essenziale l'analisi dei cosiddetti diritti dei fedeli presentati dal Codice latino. Ad onore del vero, essi esprimono più una questione ontologica nel senso del diritto naturale il quale, data la natura e l'essenza della Chiesa, viene autolimitato entro la comunione ecclesiale (can. 209 § 1) e moderato in modo gerarchico (can. 223 § 2). Ne deriva che non è in gioco la stretta giuridicità dei diritti, tale cioè che sarebbe capace di garantire *erga omnes* il *suum*. Si tratta piuttosto del *proprium* che, da una parte precede ogni *suum* meramente giuridico, ma dall'altra è garantito istituzionalmente dall'ordinamento giuridico canonico³⁵.

Ora, è opportuno considerare che sotto l'aspetto schiettamente formale lo stesso ordinamento canonico dichiara diverse prerogative dei fedeli tramite il termine *ius e/o integrum est*³⁶ nella stessa maniera in cui lo fanno diversi cataloghi di diritti di indole internazionale³⁷ senza stabilire però immediatezza e obbligatorietà alcuna nella loro specifica attuazione riservandosi unicamente di fissare la loro gestione e tutela specie per quanto riguarda le sole modalità attuative. Ciò delinea in modo nuovo, ma secondo fondamenti posti dalla dottrina del Concilio Vaticano II, come

³⁵ Cfr. S. Romano, *L'ordinamento giuridico*, Firenze 1945, p. 55 e 157.

³⁶ Si riportano solo alcuni esempi: "christifidelibus integrum est, ut necessitates patefaciant" (can. 212 § 2); "integrum est christifidelibus, ut libere condant consociationes" (215); "integrum semper christifidelibus, privata inter se consociationes constituere" (can. 299 § 1); "christifideli integrum est confessario peccata confiteri" (can. 991); "integrum est christifidelibus bona conferre" (can. 1261 § 1). Seguo X. Ochoa, *Index verborum ac locutionum Codicis iuris canonici*, Città del Vaticano 1984, p. 233.

³⁷ Nello specifico, si possono riportare le libertà fondamentali dell'uomo contemplati nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 rappresentando uno degli strumenti legislativi più avanzati in ordine alla tutela dei diritti della persona a livello sovranazionale. Imporranti sono: libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9), libertà di espressione (art. 10) o libertà di associazione (art. 11) i quali assomigliano quanto in oggetto è stato disciplinato dal legislatore canonico nel Codice latino vigente: 'diritto' alla scelta dello stato di vita che in realtà è qualcosa di più che una semplice immunità di coazione (can. 219), 'diritto' alla libertà di espressione e di opinione pubblica all'interno della Chiesa (can. 212 § 3), 'diritto' di riunione o di associazione (can. 215). Cfr. Council of Europe, *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf (17.05.2021).

l'argomento dei cosiddetti diritti soggettivi di tutti i fedeli debba sottostare non tanto alla specificità propria degli ordinamenti laici in cui il diritto personale è inevitabilmente connesso al conflitto di interessi tra istituzione-soggetto. A partire dal principio ecclesiologico della comunione, essendo criterio epistemologico fondante della differenza tra il diritto canonico e gli altri sistemi, è consentito affermare che il fenomeno dei diritti in ambito canonico corrisponde piuttosto alla loro costruzione contenutistica e quella di nomenclatura fatta in conformità alle scelte compiute dagli enti internazionali secondo le quali, per diritto si deve intendere 'una libertà di ...'³⁸. Per meglio esplicitare: in ambito giuridico della Chiesa, la maggioranza delle ipotesi in cui si stabiliscono degli *iura* si vengono ad instaurare piuttosto 'i diritti alla libertà di'. Di certo, si tratta delle posizioni/condizioni giuridiche di vantaggio che per un fedele non costituiscono alcuna costrizione; anzi esprimono la facoltà di agire in modo autonomo che può essere limitato solo dalla propria scelta devolutiva³⁹. In teoria, le libertà fondamentali non sono altro che il riconoscimento delle garanzie pertinenti al rispetto dei diritti di persone come tali che un ordinamento giuridico si impegna a riconoscere e poi garantire⁴⁰. Ne consegue che nella Chiesa non è immediata l'applicazione né concettuale né funzionale dell'idea di diritti individualistici (soggettivi) poiché essi, di principio, si basano sulla immediata tutela di quanto uno possiede in maniera originaria e ne è legittimamente titolare in modo da poter rivendicarlo in sede del giudizio. Di conseguenza, la prospettiva comunitario-istituzionale rivela che la questione dei cosiddetti diritti fondamentali stabiliti in relazione o in dipendenza con la struttura gerarchica/istituzionale della Chiesa rende assolutamente irrilevanti rapporti individuali tra i fedeli come tali⁴¹. Al contrario: l'ordinamento canonico protegge la sola fruizione del patrimonio pubblico appartenente a tutta la Chiesa (can. 213) per cui detto peculiare 'godimento' si raggiunge a seconda dello statuto personale di ogni fedele, considerando

³⁸ Così lucidamente definito il diritto alla libertà di investigazione da G. Comotti, *Libertad de investigación [derecho a]*, in: *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. 4, obra dirigida y coordinada por J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Navarra 2012, p. 144.

³⁹ Cfr. P. Gherri, *Introduzione al diritto amministrativo canonico*, p. 140-142.

⁴⁰ Cfr. J.T. Martín de Agar, *Il diritto alla libertà nell'ambito temporale*, "Fidelium Iura" 1 (1991), p. 137-138.

⁴¹ La prospettiva cambia qualora un fedele chiede legittimamente al giudice ecclesiastico la verifica del proprio statuto giuridico, dei diritti o delle attribuzioni che lo riguardano al tenore del can. 1400. L'irrelevanza è da considerarsi nel senso del disinteresse da parte del legislatore canonico per le materie di indole commerciale, patrimoniale o quelle di lavoro la cui regolamentazione è tramandata alle vigenti disposizioni civili dei territori di appartenenza (cfr. can. 110, 197, 1290, 1286).

ugualmente considerevole il *ministerium* di ciascun battezzato e riconoscendo posizioni o prerogative giuridicamente vincolanti.

4. Conseguenze di una diversa configurazione dei cosiddetti diritti soggettivi

L'analisi del problema impostato secondo i criteri già delineati conferma che l'ordinamento canonico non ammette dei rapporti privatistici tra fedeli né presenta alcuna contrapposizione rispetto a quanto possa essere denominato 'istituzionale' da parte del fedele trovatosi in situazione di voler rivendicare il *suum*. Il 'suo' cioè non si profila come una autentica pretesa assoluta *erga omnes* né come una spettanza inderogabile e impossibilmente usufruibile in ambito giuridico-canonico. Tale opinione deriva e parte dalla specificità strumentale del diritto di cui si serve la Chiesa che, secondo l'insegnamento dell'ultimo Concilio, è comunione e partecipazione non invece semplice adesione o pretesa facilmente riscontrabile presso le comunità statali. Data per certa inadeguatezza teoretica e fondativa del diritto soggettivo inteso ai sensi delle dottrine puramente laiche, nell'ordinamento della Chiesa svanisce completamente la problematica della distanza concettuale e funzionale tra il pubblico⁴² e il privato⁴³ ancor vivamente efficace presso gli ordinamenti non canonici ma superfluo in ambito canonico. Ciò nonostante, secondo alcuni rappresentanti della dottrina canonistica, la stessa differenza – desunta dall'intero materiale normativo della Chiesa – sia teoricamente sostenibile e utile (*v. supra*). Di conseguenza, da quanto sin qui delineato risulta necessaria la riconsiderazione non solo della corretta nomenclatura da impiegare per il fenomeno dei cosiddetti diritti soggettivi all'interno del testo normativo ma anche la loro giusta sistemazione nel senso di garantire l'importanza primaria innanzitutto ai doveri e poi ai diritti che, in realtà, non sono altro che proprietà individuali permettenti ai fedeli di accedere, in modulazioni differenti, al tesoro di grazia consegnato da Cristo alla

⁴² Che difatti significa gerarchico e istituzionale.

⁴³ In realtà, il legislatore canonico si disinteressa dei beni patrimoniali dei singoli fedeli o dei loro rapporti economici e patrimoniali considerando come rilevanti solo dei beni ecclesiastici, quelli cioè che costituiscono il patrimonio delle persone giuridiche pubbliche a causa della loro piena strumentalità al raggiungimento dei fini della Chiesa.

sua Chiesa (can. 213)⁴⁴. Per quanto poi si tratti espressamente dei doveri e diritti dei fedeli in genere ed in specie, è indiscutibile la prevalenza dei doveri sui diritti, mentre la maggior parte dei cosiddetti diritti soggettivi risultano in realtà ‘libertà’ (cfr. can. 208–223)⁴⁵.

5. Conclusione

La considerazione conclusiva che riguarda una corretta lettura del fenomeno dei cosiddetti diritti soggetti/fondamentali dei fedeli, nonostante l’esistenza delle diverse difficoltà e varie opinioni dottrinali che dimostrano una forte vicinanza concettualistica dei diritti alle matrici civilistiche di stampo liberale, appare una realtà organica, abbastanza univoca e adeguatamente formalizzata all’interno di una ben precisa strategia ordinamentale. Questa tecnica è ancorata nell’insegnamento e nella dottrina del Concilio Vaticano II definito ormai come il luogo ermeneutico di una corretta lettura dell’intera realtà ecclesiale.

I cosiddetti diritti soggettivi cui si è fatto riferimento lungo queste pagine, rappresenta la concerta esperienza del vivere giuridicamente che la Chiesa ha fatto e continua a fare al proprio interno lungo la storia. Tuttavia, questa esperienza deve aderire pienamente alla realtà e non può allontanarsi troppo dalla concretezza garantita dal suo ordinamento, dalle loro norme viste insieme alle sue fonti,

44 „Si potrebbe anche pensare che il diritto sia internamente sottomesso al principio ecclesiologico della comunione come criterio epistemologico fondante della differenza tra il diritto canonico e gli altri diritti. Questo principio, detto anche principio di immanenza, implicherebbe che fosse tolto dal Codice tutto ciò che rinvia a una concezione societaria della Chiesa che organizza quest’ultima a partire da concetti e categorie giuridiche proprie a ogni società giuridicamente perfetta così come è lo Stato e come faceva il *ius publicum ecclesiasticum*. In questa prospettiva, l’applicazione del principio di immanenza imporrebbe che tutti gli elementi costitutivi della Chiesa trovassero una unità strutturale, di cui la comunione fosse il criterio di realizzazione. In questo modo, ogni antinomia soprattutto individuo-potere, che facesse preesistere il fedele alla Chiesa, e ogni prospettiva funzionale si troverebbero superate dalla partecipazione di ogni elemento alla realtà di comunione della Chiesa. Così si spiega perché fu promossa la priorità data ai doveri su diritti e l’abbandono della qualifica che dava loro la legge fondamentale” (P. Valdrini, *Comunità, persone, governo*, p. 183).

45 Ciò risulta evidente dal titolo I del Libro II del Codice latino in cui vi è una dichiarazione, avente forza di legge, di doveri e diritti del fedele (*De omnium christifidelium obligationibus et iuribus*). Quanto alla loro struttura e forma, la stessa proclamazione assomiglia le dichiarazioni di diritti umani, in modo particolare sotto l’aspetto della tecnica legislativa che visibilmente influisce su canoni contenenti detti doveri e diritti.

dalla prassi, dai principi giuridici di riferimento o infine dalla giurisprudenza. Tali elementi rendono possibile una adeguata comprensione del tema in esame in vista del suo corretto esercizio, ma ben prima del suo esercizio, si tratta della sua corretta teorizzazione e sistemazione. È questo il compito che si cercava di assolvere in questo breve studio.

ABSTRACT

Subjective rights within the Code of canon law once again

The paper discusses one of the most commented topic in the contemporary science of canon law, that is the bill of subjective rights and obligations set by the ecclesiastical legislator in the Code of canon law for the Western Church. The author analyses the concept of those rights and obligations in the light of the *Principles of revision* elaborated by the first Synod of Bishops held in 1967. One of the commission's first actions was to draft a set of principles to guide the work of rethinking the Code, especially the significance of rights and obligations of the Christian faithful. Given the nature of the Catholic Church developed by the Second Vatican Council (communion and participation), the examination of this document let the author to affirm that the main goal was to emphasise the exercise of authority that should have appear more clearly as service and should be free from abuse rather to define and safeguard the rights of persons. Furthermore, it was also possible to determine the correct intention of the Synod Fathers whose idea was to define the subjective rights in term of liberties in the same way in which they are obtainable in catalogues of human rights. Eventually, the author demonstrates consequences related to the new vision of rights and obligations highlighting for example the clear priority of obligations over rights.

Keywords: Synod of Bishops, *Principia quæ*, communion and participation, rights and obligations of faithful, liberties

Raz jeszcze o prawie podmiotowym wiernych

Przedmiotem artykułu jest jeden z najbardziej dyskutowanych tematów w kanonistyce posoborowej, tj. podmiotowe prawo osoby ochrzczonej zawarte w przepisach kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku. Poruszana problematyka została poddana analizie w oparciu o zasady rewizji kodeksu wypracowane przez I Synod Biskupów. Autor podkreśla, że zasadniczym zamierzeniem odnowy prawa kościelnego miała być nie tyle pilna konieczność poszerzenia katalogu praw wszystkich wiernych, ile bardziej kwestia sposobu

sprawowania władzy rządzenia przez kościelnych przełożonych, którzy winni się wystrzeżać arbitralności lub innych form poważnych nadużyć w tym zakresie. W konsekwencji autor wskazuje na przewagę obowiązków nad tzw. prawami i postuluje, by tzw. prawa podmiotowe wyrażać poprzez termin „wolność”, z uwagi na istotę założeń, na których zbudowany jest prawny system Kościoła katolickiego.

Słowa kluczowe: Synod Biskupów, *Principia quæ, communio* i współuczestnictwo, prawa i obowiązki wiernych, wolności

BIBLIOGRAFIA

1. Andrade Ortiz A.C., *Derecho subjetivo*, in: *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. 3, obra dirigida y coordinada por J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Navarra 2012, p. 193–195.
2. Arrieta J.I., *I diritti dei soggetti nell'ordinamento canonico*, “Fidelium Iura” 1 (1991), p. 9–46.
3. Baccari R., *Elementi di diritto canonico*, Bari 2008.
4. Begus C., *Adnotationes in Decreta*, “Apollinaris” 85 (2012) n. 2, p. 397–411.
5. Cattaneo A., *Fondamenti ecclesiologici del diritto canonico*, Venezia 2011.
6. Chioyenda G., *Principi di diritto processuale civile*, Napoli 1928⁴.
7. Comotti G., *Libertad de investgación [derecho a]*, in: *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. 4, obra dirigida y coordinada por J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Navarra 2012, p. 144–148.
8. Concilium Œcumenicum Vaticanum II, Constitutio dogmatica de Ecclesia *Lumen gentium*, 21.11.1964, “Acta Apostolicae Sedis” 57 (1965), p. 5–71.
9. Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera *Communione notio, su alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione*, 28.05.1992, “Acta Apostolicae Sedis” 85 (1993), p. 838–850.
10. Council of Europe, *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf (17.05.2021).
11. d'Ostilio F., *Il diritto amministrativo della Chiesa*, Città del Vaticano 1994.
12. d'Ostilio F., *Prontuario del Codice di diritto canonico*, Città del Vaticano 1998.
13. del Pozzo M., *Derechos fundamentales*, in: *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. 3, obra dirigida y coordinada por J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Navarra 2012, p. 209–212.

14. Fabris C., *I diritti dei fedeli come espressione di valori*, “Prawo Kanoniczne” 57 (2014) nr 2, p. 3–35.
15. Felici P., *Relatio circa “principia quæ Codicis iuris canonici recognitionem dirigant”*, “Communicationes” I (1969), p. 86–100.
16. Fornés J., *Criteri di distinzione tra pubblico e privato nell’ordinamento canonico*, “Fidelium Iura” I (1991), p. 47–76.
17. Gherri P., *Introduzione al diritto amministrativo canonico. Fondamenti*, Milano 2015.
18. Gherri P., *Lezioni di teologia del diritto canonico*, Roma 2004.
19. Gherri P., *Prospettive epistemologiche per un rinnovato approccio al diritto amministrativo canonico*, “Anuario de Derecho Canónico” 6 (2017), p. 89–118.
20. Gherro S., *Diritto amministrativo canonico*, in: *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. 5, Torino 1990, p. 200–205.
21. Gherro S., *Diritto canonico (nozioni e riflessioni)*, vol. 1: *Diritto costituzionale*, Milano 2006³.
22. Ghirlanda G., *Doveri e diritti dei fedeli nella comunione ecclesiale*, “La Civiltà Cattolica” 136 (1985) n. 1, p. 22–36.
23. Gutiérrez J.L., *La formazione dei principi per la riforma del Codex Iuris Canonici*, in: *I principi per la revisione del Codice di diritto canonico*, ed. J. Canosa, Milano 2000.
24. Gutierrez J.L., *Mons. Álvaro del Portillo e la codificazione canonica*, “Ius Ecclesiae” 26 (2014) n. 2, p. 265–288.
25. Gutiérrez J.L., *Potestad dominativa*, in: *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. 6, obra dirigida y coordinada por J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Navarra 2012, p. 311–315.
26. Hervada J., *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1994.
27. Hervada J., *Sub can.* 208, in: *Codice di diritto canonico e leggi complementari. Commentato*, dir. J.I. Arrieta, Roma 2007², p. 190–191.
28. Ioannes Paulus PP. II, *Constitutio apostolica Sacrae Disciplinae Leges*, 25.01.1983, “Acta Apostolicae Sedis” 75 (1983) pars 2, p. VII–XIV.
29. Ioannes Paulus PP. II, *Praefatio*, in: *Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus* 25.01.1983, “Acta Apostolicae Sedis” 75 (1983) pars 2, p. I–XXIII.
30. Labandeira E., *El objeto del recurso contencioso-administrativo en la Iglesia y los derechos subjetivos*, “Ius Canonicum” 20 (1980), p. 151–166.
31. Lo Castro G., *“Pubblico” e “privato” nel diritto canonico*, “Il diritto ecclesiastico” 106 (1995) n. 1, p. 110–139.

32. Martín de Agar J.T., *Il diritto alla libertà nell'ambito temporale*, "Fidelium Iura" 1 (1991), p. 125-166.
33. Miras J., Canosa J., Baura E., *Compendio di diritto amministrativo canonico*, Roma 2007.
34. Murphy E.J., *Suspension ex informata conscientia. A dissertation*, Washington 1932 (The Catholic University of America Canon Law Studies Number 76).
35. Nacci M., *Considerazioni storico-giuridiche sulle relazioni Chiesa-mondo nel Concilio di Trento e nel Concilio Vaticano II*, "Prawo Kanoniczne" 59 (2016) n. 2, p. 89-107.
36. Nacci M., *Origini, sviluppi e caratteri del Jus Publicum Ecclesiasticum*, Città del Vaticano 2010.
37. Ochoa X., *Index verborum ac locutionum Codicis iuris canonici*, Città del Vaticano 1984.
38. Parlato V., *I diritti dei fedeli nell'ordinamento canonico*, Torino 1998.
39. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Relatio super priore schemate Legis Ecclesiae Fundamentaliss*, 20.09.1969, in: *Schema Legis Ecclesiae Fundamentaliss. Textus emendatus cum relatione de ipso schemate deque emandationibus receptis*, Città del Vaticano 1971.
40. Rincón-Pérez T., *sub c. 596*, in: *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, obra dirigida y coordinada por Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, vol. 11/2, Pamplona 1997², p. 1469-1472.
41. Romano S., *L'ordinamento giuridico*, Firenze 1945.
42. *Supremum Signaturæ Apostolicæ Tribunal, coram Felici, decisio diei 31 maii 1980*, Prot. N. 10460/78 CA, in: X. Ochoa, *Leges Ecclesiae annis 1979-1985 editæ*, vol. 6, Roma 1987, n. 4777.
43. *Synodus Episcoporum, Principia quæ Codicis iuris canonici recognitionem dirigant*, "Communicationes" 1 (1969), p. 77-100.
44. Valdrini P., *Comunità, persone, governo. Lezioni sui Libri I e II del CIC 1983*, Città del Vaticano 2013.